

Numero della proposta

294

162

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 186 *7-68-69.*

preincomunicazione
Proposta di Legge presentata nella tornata del *il 30. Aprile 1869.*
dal Ministro *Deputato* *Marcolini* *et alii*

OGGETTO

Relatore

Approvata nella tornata del

186

CAMERA DEI DEPUTATI

PROGETTO DI LEGGE

presentato dal deputato MAROLDA-PETILLI e da altri 75 deputati

PRESO IN CONSIDERAZIONE

nella tornata del 30 aprile 1869.

Sulla proprietà mineraria.

m. Comitato

DISTRIBUITO AGLI UFFICI

11 Maggio 1869.

COMMISSIONE ELETTA DAGLI UFFICI

Uff. 1	<i>Corsi</i>	Uff. 6	<i>Ferracini</i>
„ 2	<i>Marcelli</i>	„ 7	<i>Galochi</i>
„ 3	<i>Uccio</i>	„ 8	
„ 4	<i>Sandomini</i>	„ 9	<i>B</i>
„ 5	<i>Brunetti</i>		

COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE

Presidente *Corsi*

Segretario *Brunetti*

Relatore *Serpi*

PRESENTATA LA RELAZIONE

Approvata la Legge nella tornata del _____

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Alle ore <i>11.00</i>	del <i>11. Maggio 1869</i>	nel <i>Gabinetto 1°</i>
Alle ore <i>11.30</i>	del <i>11. Maggio 1869</i>	nel <i>1°</i>
Alle ore <i>12.00</i>	del <i>11. Maggio 1869</i>	nel <i>1°</i>
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____

NB. Il Segretario è pregato di indicare la costituzione della Commissione; ed occorrendole di ritenere parte dei documenti o tutto l'incartamento di farne apposita annotazione nella seconda pagina della cartolla, che occorre venga sempre restituita alla Segreteria.

DOCUMENTI comunicati alla Commissione.

DATA	OGGETTO	INDICAZIONE del Commissario che ritenne i documenti	DATA della restituzione alla Segreteria
16 Maggio 1869	<p>Libertà Mineraria</p> <p>Preparati gli onorevoli Corsi, S. Donini Piccio, Ferracini e Brunetti, e fu dato nominato Presidente della Commissione l'onorevole Corsi, Segretario l'onorevole Brunetti, l'uno e l'altro con maggioranza di tre voti su quattro.</p>		
18 Maggio	<p>G. Brunetti Segretario</p> <p>Si sono letti tutte le osservazioni scritte e le varie raccomandazioni del Comitato, e si è dichiarato che il Relatore ha bene espresso nell'opuscolo del progetto.</p> <p>Quindi letti gli articoli si è votato ad unanimità il concetto fondamentale fondamentale le discipline varie questioni, specialmente riguardo ai temperamenti, non necessari per le scoperte già fatte, e per le fatte esplorazioni, veduto che è necessario avere presentati le leggi e tutti i regolamenti, non che le statistiche minerarie di tutta Italia, la Commissione ad unanimità ha deliberato nominare il relatore purché faccia tali studi, e domandi al Ministero le statistiche e gli altri elementi necessari.</p> <p>Poi si è quindi alla nomina del Relatore, con voti 3 contro 1 a maggioranza è stato nominato il deputato Cayrol.</p> <p>Giac. Brunetti Segretario</p>		

CAMERA DEI DEPUTATI

PROGETTO DI LEGGE

presentato dal deputato MAROLDA-PETILLI

e da altri 75 deputati

PRESO IN CONSIDERAZIONE

nella tornata del 30 aprile 1869.

Sulla proprietà mineraria.

SIGNORI! — Dovendo pregarvi a nome mio e dei miei colleghi che mi onorarono di sottoscrivere il progetto di legge sulla proprietà mineraria, non farò che accennare le gravi questioni e sarò brevissimo, lasciando a voi libero il campo di esaminarle e discuterle. Confesso però essere sicuro che la Camera, nelle sue deliberazioni, saprà apprezzare al suo giusto valore la nostra proposta.

Sono diverse le legislazioni minerarie in Italia; nel Meridionale come in Toscana impera la legge della libertà completa, dell'assoluta proprietà del soprassuolo e del sottosuolo; in altre parti d'Italia invece è in vigore il regime della restrizione, di regalia o di demanialità, come suol chiamarsi, cioè un completo sistema preventivo e di tutela governativa.

È per ciò che noi vi proponiamo la unificazione di queste legislazioni disperate nelle diverse parti del regno; e nel proporvela, consideriamo la necessità, la utilità, la convenienza e la opportunità di cotesta misura legislativa, in conseguenza di che ci siamo decisi a presentarvi il progetto di legge che oggi vi preghiamo

a volere studiare con le vostre conoscenze di diritto, con le vostre sperienze tecniche. Tanto più perchè attualmente in Italia regna una certa incertezza, avvegnachè non si sa quale sia per essere la sorte della proprietà mineraria; e questa ansietà si fa sempre più sentire per le nuove miniere di olio e di altri nuovi minerali, che ogni giorno si discuoprono nella nostra penisola; e ne giova pertanto di rammentare alla Camera, che le più grandi risorse verranno all'Italia dalle sue molteplici industrie minerarie.

Quantunque, non solo in Italia, ma in Europa siano diverse le legislazioni che regolano la materia, pure ci siamo indotti ad adottare il principio della piena libertà, dell'assoluta libertà nella proprietà per solide e svariate ragioni.

Prima di tutto noi vi domandiamo: sarebbe egli mai possibile che queste leggi proibitive, di repressione e di tutela governativa potessero estendersi alle altre nostre parti d'Italia che ora godono della piena libertà ed indipendenza nella proprietà? Certo che l'adottare questo sistema sarebbe inopportuno non solo,

PROGETTO DI LEGGE

Art. 1.

La industria mineraria è completamente libera al pari di ogni altra.

Art. 2.

I prodotti delle miniere appartengono al proprietario del suolo in cui si escavano.

Art. 3.

La proprietà del suolo comprende quella del sottosuolo.

Art. 4.

Le attuali concessioni a titolo definitivo ed irrevocabile sono mantenute. Però i titolari, non proprietari, che non intraprendono la escavazione entro il periodo di due anni dalla pubblicazione della presente legge, o tralascino di esercitarla per due anni dopo avere incominciato, si intenderanno decaduti dai loro diritti.

Art. 5.

Con apposito regolamento sarà provveduto a tutto ciò che sia richiesto nell'interesse dell'igiene, dell'ordine e della sicurezza.

Art. 6.

Sono abrogate le parole *sulle miniere*, contenute nell'articolo 447 del Codice civile.

Il proprietario di miniere, cave e torbiere potrà essere soggetto, per quanto concerne l'esercizio di esse, alle disposizioni del detto Codice civile, capitolo 2°, titolo 3°, libro 2°.

Art. 7.

È abrogata ogni contraria disposizione.

113

Progetto Progetto di Legge sulla proprietà Mineraria

- Art. 1.º -

La Industria Mineraria è completamente libera al pari di ogni altra.

- Art. 2.º -

I prodotti delle miniere appartengono al proprietario del suolo in cui si scavano.

- Art. 3.º -

La proprietà del suolo comprende quella del sottosuolo.

- Art. 4.º -

T art. 6.º sono abrogate le parti delle leggi sulle miniere, contenute nell' art. 667 del codice civile.

Il proprietario di miniere, cave e torbiere non potrà essere soggetto alle disposizioni del detto codice civile, capitolo 2.º, titolo 1.º, libro 2.º per quanto concerne l'epoca di aver

Le attuali concessioni a titolo definitivo ed irrevocabile sono mantenute.

Però i titolari ^{non proprietari} che non intraprendano la scavazione entro il periodo di due anni dalla pubblicazione della prefata legge, o che lascino di esercitarla per due anni dopo avere incominciato, si intenderanno decaduti dai loro diritti.

- Art. 5.º -

Con apposito regolamento sarà provveduto a tutto ciò che già richiesto nell'interesse dell'igiene, dell'ordine e della sicurezza.

- Art. 6.º -

È abrogata ogni contraria disposizione

di Marcello Petilli

di Salvatore

di La Poeta

Ruggiale Petrone
Ang. Caff. Campisi
Carbonelli
G. Riccardi

Sequin
Gangitano
Donato Morley

~~Flora~~

Giugis
de Pasquali
S. Botto
Damiani
Mariano d'Agata

S. Romano
F. Palasciano
Serrinori
Satriani

di Danzoni
M. M. M. M.
Perblani

Sprovieri
Clidicchio
Amadeo
Antonella - Faresi

Gustavo Spentini
Luigi Simon
Michelotti
Tommaso

Sambrini
F. Nicotri
De Luca

A. Terri
F. Lomino

Del Rio
M. M. M.

U. M. M.
Giorgio Asprino
Pepi

Maetano Grassano
C. M. M.
M. M. M.

M. Giovanni Borbone
Lacava

Albaudi
F. Abignente
L. Sobalati

Potto
Cargando
Pofsi Alessandro
D. M. M.

Esaminio
Carceri
Stardo Giorgini

Al. P. M. M.

M. M. M.
C. M. M.
A. M. M.

G. M. M.
A. M. M.
M. M. M.

San Donato
M. M. M.
Antonio Costa

P. del Giudice -
S. Morelli

Metraup

~~Antonio~~

Antonio Greco

Lovito

Curzio

84.

~~Chiamato alla udienza
del 24 Aprile 1869.~~

~~Annunzio alla lettura dal
Comitato nella mattinata del
27. Aprile 1869.~~

~~Indiziato 30 Aprile 1869~~

85.

Avviso di legge presentato dal
Popolo Arnolfo Petli. e da
alla 78. Popolare
giur. di ordine nella seduta
del 30 Aprile 1869
